



Unione dei Comuni Lombarda
Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE
(Provincia di BRESCIA)

Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio di Unione BBO n. 10 del 03.05.2016

Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale delle funzioni fondamentali in materia di Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (lett d) del comma 27 dell'art. 14 del DL 78/2010 e smi".

Rep. n. 01/2016

Tra i signori:

- TELÒ GIANANDREA, nato a Brescia (BS) il 27.11.1968, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LOGRATO** (codice fiscale: 00855700175), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- PLODARI GIANCARLO, nato a Brescia (BS) il 30.09.1968, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LONGHENA** (codice fiscale: 00855400172), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 30/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- ORIZIO MARCELLO, nato a Brescia (BS) il 04.08.1971, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MACLODIO** (codice fiscale: 00855730172), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 04/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- RATTI ANDREA, nato a Orzinuovi (BS) il 10.08.1975, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ORZINUOVI** (codice fiscale: 00850450172), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- PADERNO MARCO, nato a Orzinuovi (BS) il 16.08.1979, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ORZIVECCHI** (codice fiscale: 86000350172), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 27/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- RICCARDI ARCANGELO, nato a Villachiara (BS) il 25.06.1950, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VILLACHIARA** (codice fiscale: 00883000176), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 27/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- RATTI ANDREA, nato a Orzinuovi (BS) il 10.08.1975, il quale dichiara di intervenire nel

presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE** (codice fiscale: 03248690988), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 10 del 03/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- Che con Delibera C.C. n. 19 del 14/06/2010 del Comune di Lograto, Delibera C.C. n. 15 del 10/06/2010 del Comune di Longhena, Delibera C.C. n. 30 del 21/06/2010 del Comune di Maclodio, Delibera C.C. n. 41 del 14/06/2010 del Comune di Orzinuovi, Delibera C.C. n. 20 del 11/06/2010 del Comune di Orzivecchi, Delibera C.C. n. 25 del 08/06/2010 del Comune di Villachiara, i suddetti Enti si sono costituiti in Unione, approvando lo Statuto e l'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e della Legge Regionale 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "UNIONE DI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE";
- Che l'atto costitutivo, portante repertorio n. 3747, è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 29.06.2010 e registrato in data 30.06.2010, al n. 178;
- Che con Deliberazione dell'Assemblea di Unione BBO n. 16 del 28.04.2015 è stato approvato il nuovo vigente Statuto ai sensi della legge 56/2014;
- Che gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta, Consiglio, si sono regolarmente insediati, così come previsto dallo Statuto;
- Che l'articolo 9 del vigente Statuto prevede che i Comuni aderenti all'Unione possano attribuire all'Unione stessa le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l-bis) servizi in materia statistica.
- Che l'Unione, in riferimento all'articolo 18 della L.R. 19/2008, esercita già in forma associata, per tutti i comuni che la compongono, le seguenti funzioni e servizi:
 - Sistemi Informativi, nei quali è ricompreso il catasto;
 - URP e comunicazione;
 - Ufficio associato per la gestione di alcuni tributi locali;
 - Centrale Unica di Committenza (Ufficio CUC);
 - Funzioni inerenti al SUAP;
 - Protezione civile;
 - Polizia locale;

- Servizi socio assistenziali;
- Servizi in materia Statistica.

- Che l'articolo 9, comma 4, dello Statuto vigente prescrive che il trasferimento delle competenze deliberato dai Comuni ed il conseguente conferimento delle funzioni, si perfeziona:

- con l'approvazione di apposita convenzione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni e dell'Unione, da sottoscrivere formalmente;
- con l'approvazione di apposito progetto gestionale da parte delle Giunte dei Comuni e dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata, nonché la data di avvio della gestione da parte dell'Unione;
- con l'individuazione del Responsabile di Area, con Decreto del Presidente dell'Unione.

- Che con deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Lograto n. 12 del 26.04.2016, del Consiglio Comunale del Comune di Longhena n. 24 del 30.04.2016, del Consiglio Comunale del Comune di Maclodio n. 26 del 04.05.2016, del Consiglio Comunale del Comune di Orzinuovi n. 29 del 29.04.2016, del Consiglio Comunale del Comune di Orzivecchi n. 14 del 27.04.2016, del Consiglio Comunale del Comune di Villachiara n. 15 del 27.04.2016, e del Consiglio dell'Unione BBO n. 10 del 03.05.2016, dichiarate tutte immediatamente eseguibili, è stato deliberato ed accettato il trasferimento all'Unione di Comuni BBO della funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- Che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, con le medesime deliberazioni sopra citate, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione sopradetta, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Ricordato che il servizio Pianificazione Urbanistica si occupa di:

- tutto ciò che attiene la materia urbanistica, attraverso la progettazione-definizione dell'assetto territoriale a livello locale ed il recepimento della pianificazione di livello sovraordinato;
- curare le relazioni con l'utenza nei procedimenti di natura urbanistica costituendo l'unico punto di accesso fra il privato interessato e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento;

e svolge le seguenti funzioni:

- definizione degli indirizzi per la pianificazione di livello locale;
- predisposizione, aggiornamento e formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti;
- gestione del processo istruttorio degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata;
- predisposizione e formazione degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- recepimento e applicazione degli strumenti di pianificazione urbanistica di livello sovraordinato;
- formulazione dei pareri di competenza in materia di urbanistica;

- predisposizione delle certificazioni di materia urbanistica;
- gestione delle procedure di accesso agli atti e delle attività di sportello urbanistico.

Dato atto che a seguito del conferimento della funzione all'Unione, l'Unione assume tutte le competenze gestionali, con particolare riferimento all'esercizio del potere di spesa e di gestione con assunzione dei relativi oneri economici e organizzativi, mentre le amministrazioni comunali conferenti mantengono la competenza di natura politica, a parte quelle eventualmente e specificamente delegate all'Unione, che dispone in ogni caso di poteri generali di indirizzo e di controllo sull'esercizio dei servizi conferiti;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione delle funzioni comunali riguardanti la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e smi.

2. Il conferimento comprende:

l'elaborazione, l'istruttoria, e la conseguente gestione:

- del PGT (piano di governo del territorio) e sue varianti;

nonché l'elaborazione, l'istruttoria, e la conseguente gestione, dei seguenti strumenti urbanistici esecutivi:

- PP (piano particolareggiato);
- PEEP (piano edilizia economico popolare);
- PR (piano di recupero);
- PL (piano di lottizzazione);
- PIP (piano insediamenti produttivi);
- PII (programma integrato di intervento);

ed in genere dei piani urbanistici attuativi comunque denominati, oltre che dei permessi di costruire convenzionati.

Il conferimento include la partecipazione unitaria dell'Unione, in nome e per conto dei Comuni, alla pianificazione territoriale sovraordinata a quella comunale.

3. Il conferimento comprende l'esercizio delle funzioni inerenti la Commissione paesaggistica attraverso la costituzione di un'unica Commissione per tutti i Comuni aderenti e l'attribuzione all'Unione di qualifica di Autorità Competente in relazione alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite all'Unione, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2
FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. Il conferimento di funzioni effettuato con la presente convenzione persegue:

- a) la gestione in forma unitaria della funzione di pianificazione del territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione, per il coordinamento delle scelte relative alla tutela e all'uso dello stesso territorio;
- b) la costituzione di un Ufficio di Piano a livello intercomunale;
- c) l'elaborazione in forma unitaria di tutti gli strumenti urbanistici e delle loro varianti, al fine di assicurare l'unicità di conduzione, l'uniformità della pianificazione, la semplificazione delle procedure, l'armonizzazione della strumentazione urbanistica ed edilizia;
- d) la prosecuzione del percorso di pianificazione urbanistica come motore dello sviluppo territoriale nel medio-lungo periodo e per la partecipazione e condivisione della governance del territorio;
- e) l'adozione ed approvazione in forma unitaria da parte degli organi dell'Unione degli strumenti urbanistici sovracomunali;
- f) rimane in capo ad ogni Comune la competenza in merito alla adozione e approvazione del PGT (Piano di Governo del Territorio) nonché dei piani urbanistici attuativi comunali e alla sottoscrizione di accordi, comunque denominati, in materia urbanistica, comprese le convenzioni urbanistiche;
- g) la gestione in forma unitaria da parte dell'Unione degli strumenti urbanistici sull'intero territorio dei comuni aderenti;
- h) la gestione in forma unitaria delle funzioni relative alla Commissione Paesaggistica, attraverso la costituzione di un'unica Commissione, per tutti i Comuni aderenti.
- i) l'attribuzione all'Unione di qualifica di Autorità Competente in relazione alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Art. 3
MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione, comprendente in particolare un unico ufficio per la pianificazione, e provvedendo alla costituzione di un'unica Commissione per il paesaggio.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, ivi compresi i necessari atti di spesa a valere sulle risorse a tal fine eventualmente trasferite dai comuni, nonché gli atti di indirizzo e controllo di propria competenza; le principali delibere devono essere preventivamente sottoposte, prima dell'approvazione da parte dei competenti organi dell'Unione, all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

5. L'Unione utilizza le risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.

7. I Responsabili delle strutture organizzative dell'Unione, che svolgono le funzioni in oggetto, vengono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Essi gestiscono tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

Art. 4

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli di legge.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica e l'organigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano del fabbisogno del personale dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

3. **Per il riparto della spesa a carico dei Comuni si demanda a successiva Delibera della Giunta dell'Unione.** Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 7 della presente Convenzione.

4. Con riguardo ai costi relativi alla pianificazione generale, essi gravano sui singoli comuni secondo gli stessi criteri generali previsti per il funzionamento dell'Unione; con riguardo alla pianificazione operativa/attuativa, i costi gravano sul Comune o sui Comuni di volta in volta interessati.

Le spese di impianto e di avvio della gestione associata sono ripartite, in sede di approvazione del bilancio dell'Unione successivo al presente conferimento, in base al riparto deliberato dalla Giunta dell'Unione.

Si fa eccezione ai predetti criteri per particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta può individuare in sede di approvazione del progetto un diverso criterio, eventualmente anche con riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio.

6. Le aree ed i beni immobili oggetto di cessione al patrimonio pubblico, in attuazione di convenzioni urbanistiche, sono acquisite dai Comuni sul cui territorio sono localizzate.

7. L'Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

8. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

9. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale in un termine congruo, prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione in un termine congruo, prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge, di approvazione del rendiconto.

10. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

11. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati, i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse, la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

12. I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza semestralmente e comunque **l'ultima rata entro il 30/11**. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare semestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 6
SEDE

1. La sede dell'Ufficio unico è a Orzinuovi.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione sarà attivo un referente e/o sportello territoriale decentrato, fermo restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

ART. 7
BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o in comodato, con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dei comuni concedenti. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8
DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre **dal 1° giugno 2016** e ha durata pari a quella dell'Unione BBO. E' demandata alla Giunta dell'Unione la deliberazione della programmazione del trasferimento effettivo della funzione che dovrà concludersi entro il 31/12/2016.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
4. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9
RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI,
SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. Verranno trasferiti a quest'ultimo gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo a beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non

destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 11 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono di competenza del Foro di Brescia.

ART. 12 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOGRATO
IL SINDACO DEL COMUNE DI LONGHENA
IL SINDACO DEL COMUNE DI MACLODIO
IL SINDACO DEL COMUNE DI ORZINUOVI
IL SINDACO DEL COMUNE DI ORZIVECCHI
IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLACHIARA
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA
OCCIDENTALE